

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari** su lotti: a) Affidamento della gestione degli spazi pubblicitari presenti sul parco circolante in ambito urbano. Tali spazi constano in tabelle pubblicitarie di varie misure su esterno vetture, decorazioni retro bus, decorazioni complete delle vetture, tabelle pubblicitarie interne all'autobus, vetrofanie e della gestione degli spazi pubblicitari presenti nelle pensiline di fermata della rete urbana. **CIG 7654494047**. Il canone di concessione di € 35.000,00 annuo oltre iva di legge. b) Affidamento della gestione degli spazi pubblicitari presenti nelle paline di fermata degli autobus lungo la rete del servizio di tpl nel territorio del Comune di Macerata e nei comuni gestiti; **CIG 7654499466**. € 25.000,00 annuo oltre iva di legge. c) affidamento della gestione degli spazi pubblicitari presente sulle transenne para-pedonali nel territorio del Comune di Macerata; **CIG 7654504885** € 25.000,00 annuo. Durata della concessione: dalle 00.00 del 01/01/2019 alle 24.00 del 31/12/2022 – **riposta a quesiti**.

1. Durata della concessione: l'art. 6 del Bando riporta quale durata della concessione "dalle ore 00.00 del 01/01/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2020. APM si riserva di estendere il contratto ad ulteriori 24 mesi" mentre il Disciplinare di gara, nell'Oggetto, indica una durata della concessione di 4 anni (dalle 00.00 del 01/01/2019 alle 24:00 del 31/12/2022), così come indicato anche nella tabella dell'art.3 – Importo.

Si chiede di confermare che la durata della concessione sia da intendersi pari ad anni 2 (due), con eventuale rinnovo di ulteriori anni 2 (due).

R.1 La durata della concessione è fissata in anni due, oltre la possibilità per la scrivente di optare per il rinnovo di un ulteriore biennio, fino a complessivi anni quattro. Si completa la richiesta di informazioni aggiungendo che la scrivente è affidataria del contratto di trasporto pubblico a sua volta oggetto di potenziale procedura di gara per l'affidamento a cura della Regione Marche. La scrivente pertanto non potrà in caso di esito negativo dell'eventuale procedura che sarà bandita dalla Regione Marche gravare il concessionario del servizio di trasporto pubblico subentrante. Quindi l'opzione di proroga potrà essere esercitata in tale ambito.

2. Esperienza consolidata: l'art. 10 del Bando (condizioni minime) indica quale valore minimo del fatturato a dimostrazione dell'esperienza maturata dal concorrente, un fatturato pari ad almeno tre volte il valore del lotto, mentre nel Disciplinare di gara all'art.6.3.1 (requisiti economico-finanziari) viene indicato che il fatturato minimo conseguito nel triennio 2015-2017 dovrà essere "almeno pari ad € 100.000".

Si chiede di chiarire quale sia il valore minimo di fatturato richiesto a dimostrazione dell'esperienza maturata e il relativo periodo di riferimento da considerare, al fine della corretta compilazione del DGUE.

R. 2 Come noto il bando prevale sul disciplinare in caso di discordanza tra i documenti della procedura. Quindi il disciplinare sarà adeguatamente revisionato.

3. Il Capitolato di gara all'art- 12, riporta che "la Concessionaria di obbliga al rispetto dei contenuti del Piano della manutenzione e pulizia degli impianti, che presenterà unitamente all'offerta".

Si chiede di confermare che tale documento non è previsto tra la documentazione da presentare insieme all'offerta, non essendo indicato tra la documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

R. 3 Il capitolato di gara per le pensiline all'art. 12 è stato revisionato come di seguito: " In relazione al presente articolo la Concessionaria si obbliga al rispetto dei contenuti del Piano Programma della manutenzione e pulizia degli impianti, che presenterà unitamente all'offerta."

4. Cauzione provvisoria: si chiede conferma che all'importo riportato nel Disciplinare di gara per ogni singolo lotto, siano applicabili le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016, come anche richiamato all'interno dell'Allegato A1 (Domanda di ammissione), per il possesso delle specifiche certificazioni. Si chiede inoltre conferma che la cauzione provvisoria possa essere prestata anche mediante assegno circolare.

Per la cauzione si procede secondo il dettame dell'art. 93 del D Lgs 50/2016, e quindi è ammessa la riduzione dell'importo.

R. 4 Il pagamento in numerario ad esempio tramite assegno circolare deve avvenire ai sensi della medesima normazione del D lgs 50.2016. Vale ricordare il dettame dell'art. 93 c. 8. del D. lgs. 50/2016 che si riporta per comodità: "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”.

5. DGUE: si chiede di confermare che il modello DGUE debba essere firmato digitalmente, a differenza della restante documentazione che sarà fornita con firma autografa.  
R. 5 Il DGUE ai sensi del dettato del MIT deve essere allegato in formato digitale e quindi ne deriva la sua sottoscrizione digitale.  
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>
6. Domanda di ammissione: si chiede di confermare che il modello A1 (Domanda di ammissione) dovrà essere prodotta su supporto cartaceo con firma autografa, come sembra indicato a pag. 2, e non con firma digitale (indicata a pag. 5).  
R. 6 La procedura è stata pubblicata in coerenza all'applicazione del dettame dell'art. 40 c. 2 del D lgs 50/2016, quindi il concorrente potrà inviare il modello in formato digitale sul medesimo supporto previsto per il DGUE così come indicato al precedente punto 5.
7. Il Disciplinare di gara all'art.14 – Contratto alla riga 14 riporta la seguente frase: “...salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento...”, che sembra essere un refuso in quanto la Procedura in oggetto viene aggiudicata con il criterio dell'offerta più alta, come indicato nell'art.5 (Criterio di aggiudicazione) dello stesso Disciplinare di gara. Si chiede conferma di tale interpretazione.  
R. 7 Come si applica il dettato dell'art 93 c. 7 del D lgs 50/2016 (vedi sub punto 4) è applicata la disciplina della cauzione definitiva ex art. 103 del medesimo D lgs. Quindi è da leggersi in funzione integrata che per rialzi (ribasso) superiore al 20% ....
8. I Capitolati di gara degli autobus e delle pensiline, all'art.2.1 (Subentro della Concessionaria) prevedono il riconoscimento “...di una commissione del 25% dell'importo ultrattivo delle commesse, al netto dei costi per il materiale pubblicitario”.  
Per poter considerare correttamente tali costi all'interno del business plan formulato a base dell'offerta da presentare, si chiede di conoscere il valore corrispondente al 25% dell'importo ultrattivo delle commesse, al netto dei costi per il materiale pubblicitario.  
R. 8 La clausola è di tutela dell'operatore economico uscente e con essa di quello subentrante. In tale ambito ad oggi tale condizione subentrerà anche al successivo Operatore economico al contratto derivante da codesta Procedura, come è stata attivata tra l'Operatore IGPdecaux s.p.a. che è stato seguito dall'attuale Operatore scaduto Cartel s.r.l..
9. Il Capitolato di gara per gli autobus all'art.2 (Oggetto dell'affidamento della concessione) vieta la pubblicità volta a promuovere opinioni di carattere religioso, politico e sindacale, mentre all'art.7 sugli stessi ambiti viene specificato che essi potranno essere esposti, previa espressa autorizzazione da parte di APM.  
Si chiede conferma che l'interpretazione da considerare sia quella indicata all'art.7, quindi pubblicità consentita previa espressa autorizzazione di APM.  
R. 9 Vedasi punto 10.
10. Il Capitolato di gara degli autobus, all'art.14 specifica che “la pubblicità dovrà essere di gradimento dell'Azienda e non dovrà contenere scritti ed immagini che l'Azienda dovesse ritenere sconvenienti, inopportuni o antiestetici”.  
Si chiede conferma che le valutazioni effettuate dall'Azienda con riferimento all'art. 14, aventi caratteristiche di soggettività, saranno in ogni caso riferite alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, che stabilisce criteri univoci di valutazione delle creatività.  
R. 10 Il codice di Autocontrollo va apprezzato quale normazione che comunque intervenga in caso di contraddittorio tra l'aggiudicatario e la Stazione Appaltante sull'interpretazione del capitolato. In generale il requisito che gli annunci pubblicitario che in sede di esecuzione non potranno essere ammessi saranno quelli di carattere politico, religioso e sindacale.
11. Il Capitolato di gara degli autobus, all'art.15 specifica che il parco veicoli è “...composto complessivamente da 27 veicoli...”, ma che “...solo 26 vengono utilizzati per il servizio...”; tuttavia l'allegato “parco rotabile autobus” pur contendo un totale di 28 veicoli, ne indica soltanto 22 come utilizzabili, cioè assegnati al servizio di “linea”, come indicato nell'ultima colonna della tabella – prevalenza servizio.

Si chiede quindi di confermare che l'interpretazione corretta sia quella da noi assunta e confermata dall'allegato, ovvero che il numero di veicoli effettivamente sfruttabili, in quanto circolanti, sia pari a 22 vetture, cioè tutte quelle indicate nell'allegato "parco rotabile autobus" con la voce "linea" nell'ultima colonna della tabella.

R. 11 Il parco veicoli autorizzato dalla Regione Marche e ammesso a contributo dalla stessa è composto da 27 veicoli. Il parco di proprietà di APM è di ben nr. 28 veicoli. Di questi nr. 22 sono veicoli utilizzati in via ordinaria, nr. 4 sono integrati ai nr 22 per sopperire a corse bis. Il parco veicoli è composto in modo da garantire veicoli di scorta.

12. Il Capitolato di gara degli autobus, all'art.24-Pubblicità integrale o parziale prevede che "la Concessionaria richiederà l'autorizzazione per ogni singolo contratto pubblicitario che necessiti dell'utilizzo dell'intero spazio esterno (escluso il frontale) dei bus già in concessione alla stessa, per l'allestimento di pubblicità integrale sugli stessi o per l'utilizzo del solo retro o di una fiancata". Inoltre, più avanti nello stesso articolo si legge che "la Concessionaria sottoporrà, di volta in volta, alla Direzione Generale dell'Azienda ogni singolo contratto che dovrà essere approvato o respinto entro 3 (tre) gg dalla comunicazione".

È del tutto evidente che tali previsioni renderebbero ingestibile l'attività lavorativa della Concessionaria, sia da un punto di vista commerciale, influenzando negativamente la possibilità di trattare con i clienti, sia da un punto di vista tecnico, non consentendo una programmazione efficace dei tempi di spedizione/esposizione dei messaggi pubblicitari, il tutto con evidenti ricadute economiche e la conseguente perdita di fatturato.

Si chiede quindi conferma che il Concessionario, con riferimento al parco veicoli messo a disposizione dall'Azienda, potrà agire autonomamente, indicando le vetture più idonee allo sfruttamento mediante pubblicità integrale o parziale e concordando con l'Azienda tempi e modalità per la messa a disposizione del mezzo.

R. 12 Certi che il capitolato costituisca prima per il concorrente e poi per l'aggiudicatario norma di esecuzione contrattuale, appare evidente che la normazione in evidenza sia dimostrazione della sola necessità di tutelare il patrimonio di autobus della Concedente, in relazione alle complesse operazioni di allestimento di spazi pubblicitari che possano compromettere la normale usabilità degli autobus per consentire gli allestimenti esterni in forma di pubblicità integrale. Peraltro tale necessità di interlocuzione consente la massima apertura ad innovazione rispetto a schemi tradizionali di affissione sul bus di comunicazione pubblicitaria e sicuramente non potrà costituire alcun pregiudizio essendo le richieste successive alla prima sicuramente autorizzate con la prima.

13. Nel Capitolato di gara delle pensiline, all'art.5-obblighi derivanti dalla concessione (REV. 1), in caso di "manutenzione straordinaria" è prevista, nell'ipotesi estrema, la fornitura e la posa di un nuovo manufatto.

Si chiede conferma che l'Azienda abbia a magazzino materiale sufficiente per tali interventi, inclusa la disponibilità di pensiline eventualmente necessarie alla collocazione di un nuovo manufatto.

In caso contrario, si chiede conferma che la sostituzione delle pensiline danneggiate possa avvenire con strutture simili, qualora non disponibili pensiline identiche.

R. 13 Il parco della pensiline è stato installato con apposita approvazione da parte degli organi competenti del Comune di Macerata. la sostituzione con manufatti diversi dovrà essere appositamente autorizzata.

La sostituzione quale obbligo del Concessionario deriva dall'esigenza di non obbligare APM ad avviare una successiva procedura selettiva per i lavori di installazione di una nuova pensilina, potendo altresì rivolgersi direttamente a favore del Concessionario.

14. Nel Capitolato di gara delle pensiline, all'art.6 punto 2 si obbliga ad una "verifica periodica di stabilità, con particolare attenzione agli ancoraggi".

Si chiede conferma che per "verifica periodica di stabilità" si intende una visita ispettiva e periodica, con un controllo di tutti i serraggi/ancoraggi, eseguiti a norma di legge. Non saranno quindi in carico alla Concessionaria aggiudicataria valutazioni strutturali dei manufatti installati in precedenza.

Si chiede inoltre di confermare che le attività previste al punto 3 dell'art. 6 facciano riferimento a verifiche visive e periodiche di funzionalità della struttura e dei suoi equipaggiamenti, nonché verifica visiva del mantenimento in buono stato delle stesse.

R. 14 Si conferma. Essendo come indicato nell'oggetto di gara, nel capitolato e come ripetuto nel precedente punto 13, a carico del Concessionario le operazioni previste quali di manutenzione ordinaria.

15. Nel Capitolato di gara delle pensiline, all'art.12 (Danneggiamento e mantenimento della funzionalità degli impianti), al comma 1) si parla di "...verticalizzazione dei sostegni eventualmente inclinati..."

Si chiede conferma, che trattandosi di lavori di piccola entità, come specificato nello stesso comma, le lavorazioni di verticalizzazione a cui si fa riferimento, non siano da intendersi come ricollocazione di una pensilina, bensì come eventuali azioni di rimessa in pristino dei soli sostegni che dovessero per diverse ragioni risultare inclinati, successivamente all'aggiudicazione della gara, considerando che tutte le pensiline all'aggiudicazione della gara sono correttamente installate e senza problemi di verticalizzazione.

R. 15 Vedasi i principi enunciati già ai punti 13 e 14.

16. Con riferimento all'asset pensiline, si chiede di conoscere se le strutture sono ad oggi opache o illuminate e si chiede conferma che eventuali strutture oggi opache possano essere illuminate durante la vigenza del contratto a discrezione del Concessionario aggiudicatario, il quale ne sosterrà i relativi costi.

R. 16 Si conferma, salvo dover far notare che gli allestimenti saranno annessi all'impianto e quindi dovranno essere autorizzati dagli organi competenti e non saranno riconosciuti al Concessionario né costi né riduzioni di canoni né di oneri per il funzionamento (es. costi di utenze o di loro attivazioni).